

## **TI\_GERICHTE 17.2003.45 vom 13. August 2003**

TI Tribunale d'appello, 2003-08-13, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_17.2003.45\\_d20030813](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2003.45_d20030813)

FR: TI\_GERICHTE 17.2003.45 du 13 août 2003

IT: TI\_GERICHTE 17.2003.45 del 13 agosto 2003

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 2**

CPP, cui rinvia l'art. 278 cpv. 2 CPP). Il ricorrente ha ottemperato soltanto al secondo requisito, mentre ha ommesso la dichiarazione di ricorso nei cinque giorni susseguenti la comunicazione orale dei dispositivi della sentenza. È vero che egli si è attenuto all'indicazione dei rimedi giuridici data dal primo giudice. Ci si deve domandare perciò se egli debba essere protetto nella sua buona fede, pur essendo dottore in legge. Nel dubbio, tenuto conto anche del fatto che la differenza tra rimedi giuridici riservati all'imputato (art. 80 cpv. 2 DAP) – da un lato – e rimedi giuridici offerti al Procuratore generale della Confederazione e all'amministrazione interessata – dall'altro – non appare ovvia, ci si deve attenere alla soluzione più favorevole all'accusato. Il gravame va quindi esaminato nel merito.

#### **E. 3**

Il ricorrente contesta anzitutto la sentenza impugnata nella misura in cui gli imputa l'infrazione doganale, affermando che in base allo statuto della società la rappresentanza legale in giudizio spetta anche al presidente della cooperativa indagata e che tutti i ricorsi introdotti e le decisioni adottate dalle autorità doganali riguardano la ditta. Egli spiega che le sue funzioni erano quelle di export manager, impegnato a vendere all'estero i formaggi dell'azienda, mentre non era suo compito controllare fisicamente la spedizione all'estero dei prodotti. L'argomentazione è di poco rilievo. A prescindere dal fatto che i procedimenti che hanno preceduto l'emanazione del decreto penale riguardano il ricorrente in persona, quest'ultimo trascura che, secondo i vincolanti accertamenti del giudice della Pretura penale (art. 288 cpv. 1 lett. c e 295 cpv. 1 CPP), egli ha infranto la legge nella sua veste di direttore delle esportazioni, responsabile come tale delle dichiarazioni inveritiere circa la natura del prodotto (sentenza, pag. 6). A tale conclusione il primo giudice è giunto fondandosi sull'interrogatorio del 2 aprile 1997, nel corso del quale l'accusato ha dichiarato espressamente di essere il direttore d'esportazione della ditta Casearia \_\_\_\_\_, di essere il responsabile del settore amministrativo per quanto riguarda l'esportazione verso la Svizzera, di essere a conoscenza delle disposizioni relative al tenore di acqua ammesso nei formaggi a pasta dura e di sapere che la dogana elvetica sdogana il formaggio sulla base della fattura emessa dal venditore. Sostenere la propria estraneità ai fatti in circostanze del genere non è serio.

#### **E. 4**

Il ricorrente rimprovera poi al giudice della Pretura penale di non avere avuto corretta nozione della Convenzione di Stresa, e in particolare di avere frettolosamente affermato che per essere esente da dazio il Provolone oggetto delle due spedizioni avrebbe dovuto presentare le caratteristiche di un formaggio a pasta dura. A suo parere invece simile convenzione non fa riferimento al tipo di pasta del Provolone, le cui caratteristiche sono chiaramente stabilite dalla decisione n. 7 della Convenzione stessa, adottata il 5 novembre 1956. Tale equivoco sarebbe da mettere in relazione al fatto che, per motivi di opportunità, dal 1986 le autorità doganali svizzere interpreterebbero a modo loro la portata della Convenzione, designando il Provolone con umidità superiore al 54% come formaggio a pasta dura nel chiaro intento di assoggettarlo al gravoso dazio di fr. 298.50 per 100 kg e renderlo economicamente svantaggioso. Ciò contrasta, per quanto riguarda le caratteristiche del Provolone, con quanto prevede la citata decisione n. 7 della Convenzione, il cui testo si riporta integralmente a quello della legge italiana n. 125 del 1954, in ottemperanza all'art. 4 della Convenzione, il quale precisa che le caratteristiche dei formaggi sono fissate dai paesi d'origine. Confrontando i due testi – assevera il ricorrente – si rilevano contraddizioni, omissioni e aggiunte finalizzate a designare il Provolone come formaggio a pasta dura per ostacolare l'importazione di un formaggio a pasta tipicamente semidura. In altre parole, le autorità svizzere avrebbero sottoposto il Provolone oggetto delle spedizioni a un dazio doganale attribuendo a esso caratteristiche non confortate dal diritto internazionale. a) Stabilito che in concreto il ricorrente non ha agito con intenzione, ma per negligenza, il primo giudice ha rilevato che non era più possibile entrare nel merito delle contestazioni dell'accusato. A suo modo di vedere, in effetti, non era più possibile ridiscutere né la classificazione del formaggio secondo la Convenzione di Stresa, né l'interpretazione data dalle autorità doganali svizzere alla decisione n. 7 con cui il Consiglio permanente per l'applicazione di tale accordo aveva deciso di includere nell'elenco B la denominazione protetta di "Provolone". Non era più possibile rivedere nemmeno l'inserimento del prodotto sotto la categoria tariffaria 0406.9091 invece che sotto la categoria 0406.9030, né l'imposizione del dazio di fr. 298.60 per kg di peso lordo, poiché tutti gli aspetti giuridici legati al caso in esame erano stati definitivamente decisi con sentenza del 27 gennaio 2000 dalla Commissione federale di ricorso in materia doganale, passata in giudicato. b) La conclusione del primo giudice è corretta. La decisione (definitiva) adottata dalla Commissione federale di ricorso in materia doganale contro la decisione di accertamento (art. 124 OLD) presa dalla Direzione del IV circondario delle dogane e dalla Direzione generale delle dogane emana infatti da un tribunale amministrativo speciale ( Kőlz/Hāner , *Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes*, 2<sup>a</sup> edizione, n. 788 con riferimento a DTF 119 Ib 451), non da una semplice autorità amministrativa. Essa vincola perciò l'autorità penale, analogamente a quanto avviene nel caso in cui il giudice penale sia pregiudizialmente chiamato a esaminare la legalità di decisioni amministrative – segnatamente nel campo dell'art. 292 CP (disobbedienza a decisioni dell'autorità) – che stanno alla base dell'infrazione. Anche in quei frangenti, di fronte al giudizio di un tribunale amministrativo che ha statuito nel merito, il giudice penale non ha più facoltà di rivedere la legalità (DTF 121 IV 29 consid. 2a pag. 31; sentenza 6S.489/2002 del Tribunale federale del 5 giugno 2003, consid. 2.1). Si ricordi che contro la decisione emanata dalla Commissione federale di ricorso in materia doganale sarebbe stato possibile insorgere con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (ciò figurava anche nell'indicazione dei rimedi giuridici: decisione, pag. 11). La ditta, rappresentata dal ricorrente, aveva fatto capo a tale mezzo d'impugnazione, ma poi l'aveva ritirato (act. 6). Le censure sollevate nel

ricorso odierno andavano sollevate in quella sede. Allegate nel ricorso per cassazione, esse si rivelano semplicemente irricevibili.

#### **E. 5**

Se ne conclude che, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è destinato all'insuccesso. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 9 cpv. 1 e 15 cpv. 1 CPP). Per questi motivi, in applicazione dell'art. 291 cpv. 1 CPP e vista sulle spese la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 500.– b) spese fr. 100.– fr. 600.– sono posti a carico del ricorrente. 3. Intimazione a: – \_\_\_\_\_; – Procuratore pubblico \_\_\_\_\_; – Pretura penale, via dei Gaggini 1, Bellinzona; – Ministero Pubblico della Confederazione, Berna; – Amministrazione federale delle dogane AFD, Berna; – Comando della polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), Bellinzona; – Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, Taverne. Per la Corte di cassazione e di revisione penale Il presidente Il segretario Mezzi di ricorso: Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione. La legittimazione nonché le altre condizioni per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268 segg. PP.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.